



2127

Ministero della difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- VISTO** l'articolo 6-bis del predetto decreto legislativo n. 196/1995 (aggiunto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 82/2001), per effetto del quale si deve addivenire, al 31 dicembre di ciascun anno, alla formazione dell'aliquota di valutazione dei Primi marescialli per l'attribuzione della qualifica di Luogotenente;
- VISTO** il decreto ministeriale 24 giugno 2010, in corso di perfezionamento, con il quale è stata definita l'anzianità richiesta per l'inserimento in detta aliquota di valutazione ed è stato determinato il numero delle qualifiche di Luogotenente da attribuire per l'anno 2010;
- VISTI** i ruoli dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il decreto dirigenziale del 21 luglio 2010, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Alla data del 31 dicembre 2009 è formata l'aliquota di valutazione a scelta assoluta per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l'anno 2010 ai Primi marescialli del ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente, aventi anzianità di grado 2001 o antecedente.

Articolo 2


In detta aliquota è, inoltre, compreso il seguente personale:

- a) chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2008, giudicato idoneo, iscritto in quadro e collocatosi in posizione non utile per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l'anno 2009;
- b) chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2008 e giudicato non idoneo, per la prima volta, al conferimento della qualifica di Luogotenente, nonché il personale chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2005 e giudicato, per la seconda volta, non idoneo;
- c) escluso da precedenti aliquote, ovvero sospeso da valutazioni o cancellato da precedenti quadri, poiché impedito per uno dei motivi previsti dall'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 196/1995, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 82/2001, per il quale, alla data del 31 dicembre 2009, la causa ostativa sia cessata.

Articolo 3

Sarà escluso dall'aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2009, sussista una delle cause impeditive di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 196/1995, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 82/2001.

Roma, 04 AGO. 2010


(Dirigente Dott. Fulvio PELUSO)